



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”

REGOLAMENTO CONSULTA PER LA FAMIGLIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 8 settembre 2011 pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 13/10/2011 al 28/10/2011 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 31/10/2011 al 15/11/2011

ART. 1

E' istituita presso il Comune di Ascoli Piceno la Consulta per la Famiglia, ai fini della tutela della famiglia, così come sancito dall'art. 3 dello Statuto comunale.

ART. 2

La Consulta ha sede presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno, sita in Via Giusti, 1.

ART. 3

Alla Consulta è attribuito il compito di avanzare proposte e formulare pareri da sottoporre all'Assessore competente tenendo conto dei bisogni della famiglia in tutti i diversi settori di attività dell'Amministrazione Comunale (casa, scuola, educazione, formazione, integrazione, arredo urbano, tariffe, tasse, trasporti, qualità della vita, sicurezza, salute) atti:

- a costituire un efficace supporto alla famiglia, intesa quale nucleo fondante della comunità;
- al potenziamento delle azioni poste in essere per far fronte al disagio morale, alla emarginazione ed al malessere giovanile;
- al rafforzamento delle attività volte alla conciliazione tra attività lavorativa e la cura della famiglia;
- all'individuazione di linee strategiche volte a fronteggiare, sia le difficoltà economiche che, il disagio e la disabilità presenti in seno alla famiglia;
- alla delineazione di interventi finalizzati al conseguimento di una piena conoscenza del disagio familiare, configurandosi come strumento di partecipazione, aggregazione, analisi e confronto con le realtà familiari presenti sul territorio comunale.

ART. 4

La Consulta è composta da:

- tre consiglieri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
 - l'Assessore competente;
 - un rappresentante della A.S.U.R. n. 13;
 - un rappresentante per ciascuna delle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta e che posseggono i seguenti requisiti:
 - siano operanti nel Comune di Ascoli Piceno;
 - siano state costituite da almeno un anno;
 - abbiano tra le finalità statutarie l'esecuzione di attività inerenti le politiche familiari.
- Il Servizio Politiche Sociali del Comune valuterà la sussistenza dei sopracitati requisiti, nonché la perdurante effettività nel tempo dell'attività delle associazioni stesse.
- un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori;
 - un rappresentante per ogni Organizzazione dei datori di lavoro.

ART. 5

I componenti della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio Comunale esercitando le funzioni fino all'insediamento dei successori e possono essere rinominati anche per mandati successivi.

ART. 6

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

ART. 7

I componenti di cui all'art. 4 costituiscono l'Assemblea della Consulta.

L'Assemblea per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3:

- a) approva il programma annuale dell'attività, individuandone le priorità proposte dal Comitato direttivo;
- b) si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, quando lo ritiene opportuno il Presidente o 1/3 dei componenti;
- c) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Da questi incarichi sono esclusi i consiglieri comunali e l'assessore competente.
- d) propone all'Assessore competente la modifica del presente Regolamento con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;
- e) esprime parere sulle richieste di inserimento di nuovi componenti, presentate ai sensi dell'art.4.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei suoi componenti.

ART. 8

Il Comitato direttivo è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo della Consulta, fatta salva la mancata fiducia dell'Assemblea.

E' costituito da cinque componenti oltre al Presidente e al Vice Presidente.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- a) svolge tutte le attività utili allo scopo e alle finalità della Consulta;
- b) gestisce il programma annuale.

Il Comitato direttivo si riunisce di norma almeno ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

La convocazione del Comitato direttivo può essere richiesta anche su proposta di almeno 1/3 dei componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato.

Le proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale, per gli eventuali provvedimenti di competenza, dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti.

ART. 9

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

In caso di suo impedimento tali compiti saranno svolti dal Vice Presidente.

Il Presidente o suo delegato può partecipare agli incontri, in qualità di uditore senza diritto di voto, tra l'Amministrazione e le forze sociali sui temi di interesse della Consulta.

ART. 10

Tutte le cariche di cui agli articoli precedenti sono a titolo gratuito.

ART. 11

La Consulta si avvarrà della collaborazione di un funzionario dell'Amministrazione Comunale in qualità di segretario.

ART. 12

Ai lavori della Consulta, qualora se ne ravvisi la necessità, possono partecipare il Dirigente e /o le assistenti sociali incaricate nonché gli attori sociali in possesso di competenze specifiche e come tali per i necessari approfondimenti e la ricerca di adeguate soluzioni.

ART. 13

Le eventuali spese di funzionamento della Consulta faranno capo all'Amministrazione Comunale.